

N. R.G. 2877/2025



TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa
ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. a seguito
della discussione all'udienza del 16.7.2026 nel procedimento ex art. 28
D.Lgs. 150/2011 RGL, promosso da

, e da

entrambi

rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri, Eugenio
Castronuovo e Tommaso Maserati

ricorrenti

CONTRO

REGIONE LOMBARDIA (P.I.80050050154), con sede legale in
Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dall'avv. Alessandra Zimmitti, dell'Avvocatura Regionale

E NEI CONFRONTI DI

MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. 80242250589), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 28 d.lgs. 150/2011, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro la Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*.

ha rappresentato:

di essere cittadino ;

di aver fatto ingresso in Italia nel 2000 e di essere stato titolare prima di permesso per lavoro, dal 2003 al 2012, poi di permesso per attesa occupazione per un anno;

di non aver più potuto svolgere alcuna attività lavorativa dal 2012 in quanto affetto da "sindrome schizoaffettiva con sintomi psicotici" e da "spondilodiscopatie multiple lombari", patologie per le quali è stato riconosciuto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71" e dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap "Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104";

di avere quale unica fonte di reddito dal 2012 la pensione di inabilità erogatagli dall'INPS ai sensi dell'art. 12 L. 118/1971; nel 2024 ha inoltre percepito l'Assegno di Inclusione ai sensi dell'art. 11 L. 85/2023;

di aver ottenuto, a seguito della scadenza del permesso per attesa occupazione e in quanto titolare di trattamento di invalidità, un permesso per residenza elettiva, rinnovato più volte sino al 09/08/2024;

di aver dovuto versare, ai fini dell'iscrizione volontaria al SSN/SSR per l'anno 2024, la somma di euro 2000, su richiesta della Regione

Lombardia, per il tramite di ATS Milano, per non restare privo di assistenza sanitaria;
di aver avuto nel 2023 un reddito pari ad € 18.816,51;
di avere a carico tre figli e la coniuge, residenti
di aver ottenuto con decorrenza dal 3.6.2024 permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE, e di essere pertanto iscritto ad oggi obbligatoriamente al SSN/SNR.

ha riferito quanto segue:

di essere cittadino ;
di aver fatto ingresso in Italia nel 2009 con permesso di soggiorno per motivi umanitari e di essere poi stato titolare di permesso per lavoro subordinato sino al 2022;
di non aver più potuto svolgere alcuna attività lavorativa dal 2022 in quanto affetto da *"Deficit deambulatorio in pregressa lesione midollare (D6-D7) ischemica post-traumatica con paraparesi spastica AAI. OSAS moderato-severo in CPAP. Asma bronchiale in discreto controllo clinico-funzionale"*, patologie per le quali è stato riconosciuto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap *"Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104"* a decorrere dal 12.10.2022;
di avere quale unica fonte di reddito la pensione di inabilità erogatagli dall'INPS quale invalido civile, di importo pari a € 343,66, con maggiorazione sociale di € 391,39 e indennità di € 531,76, per un reddito annuo pari a € 15.936,77;
di avere a proprio carico la coniuge e due figli residenti in Italia oltre ad un figlio residente ;
di aver ottenuto, a seguito del riconoscimento della condizione di invalidità e della relativa pensione, permesso per residenza elettiva

rilasciato in data 21.9.2022 e con scadenza al 21.2.2024, rinnovato con decorrenza dal 21.11.2023 sino all'11.10.2025;

di essere stato titolare di tessera sanitaria, alla scadenza della quale in data 21/02/2024 non ha più potuto fruire di assistenza sanitaria;

di essere stato informato dall'ATS competente di dover versare l'importo di € 2.000,00 per poter tornare alla condizione di assistito iscritto al SSN/SSR e di non aver potuto versare tale importo;

di essere al momento privo di assistenza sanitaria, unitamente ai propri familiari, e di non poter pertanto tutelare la propria salute seguendo le terapie di mantenimento che ridurrebbero gli effetti della grave patologia da cui è affetto.

2. I ricorrenti hanno chiesto accertarsi il carattere discriminatorio della condotta della Regione consistita nel non aver consentito loro l'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34 comma 1 TUI e/o nell'aver condizionato l'iscrizione volontaria al SSN ai sensi dell'art. 34 comma 3 TUI al pagamento di un contributo economico pari ad euro 2000, anziché di un contributo commisurato al reddito effettivo, e conseguentemente adottarsi ogni provvedimento necessario al fine di rimuovere la predetta discriminazione e farne cessare gli effetti.

Hanno sostenuto che dell'art. 34 comma 1 TUI debba essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata estensiva, che consenta l'iscrizione obbligatoria al SSN ai titolari di permesso per residenza elettiva derivante da conversione di un permesso di soggiorno che consenta l'iscrizione obbligatoria. Per il caso di mancato accoglimento di tale interpretazione, hanno dedotto l'incostituzionalità, per violazione degli artt. 3, commi 1 e 2, 32 e 117, comma 1 (in relazione agli artt. 4 e 25 della citata Convenzione ONU per il diritto delle persone disabili, all'

art. 14 CEDU, all'art. 35 CDFUE e all'art. 13 della Carta sociale europea) della Costituzione, dell'art.34, comma 1, D. lgs. 286/1998, o in subordine dell'art. 34, comma 3, D. lgs. 286/1998, oltre che dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Hanno così concluso:

*"Voglia il Tribunale,
disattesa ogni contraria istanza,
preliminarmente, salva l'ipotesi di interpretazione costituzionalmente conforme, come sopra prospettata, ritenere rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dei parametri indicati in ricorso al par. 3, la questione di costituzionalità dell'art. 34, comma 1, D. lgs. 286/1998, nella parte in cui non consente l'iscrizione obbligatoria al SSN/SSR dei cittadini stranieri con invalidità riconosciuta, titolari di permesso per residenza elettiva ad essi attribuito in forza della titolarità di una prestazione di invalidità (o in subordine in forza di una delle seguenti prestazioni: pensione di inabilità, assegno di invalidità, assegno di assistenza, rendita INAIL da infortunio);*

dell'art. 34, comma 2, nella parte in cui prevede che i cittadini di cui sopra debbano iscriversi volontariamente al SSN/SSR pagando una somma determinata nel minimo in € 2.000,00 anziché una somma commisurata al reddito effettivo e non superiore al 7,5% del reddito sino ad un reddito complessivo (italiano ed estero) di € 20.658,28 e non superiore al 4% sugli importi superiori a € 20.658,28 e sino alla soglia del reddito complessivo di € 51.645,69 (o nella percentuale che il giudice vorrà indicare);

dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ove interpretato nel senso di limitare il diritto all'iscrizione obbligatoria, nei casi ivi indicati, ai soli "cittadini";

*E, all'esito del giudizio di costituzionalità,
quanto alla posizione del signo*

*accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta
tenuta dalla Regione Lombardia, consistente nel non aver consentito al
ricorrente, per l'anno 2024, l'iscrizione obbligatoria al SSN/SSR ai sensi
dell'art. 34, comma 1, TUI e/o nell'aver condizionato l'iscrizione
volontaria dello stesso al SSN/SSR al pagamento di un contributo
economico pari a € 2.000,00, anziché di un contributo commisurato al
reddito effettivo secondo le percentuali e i limiti di cui al punto a) (o
nella percentuale che il giudice vorrà indicare);
e, conseguentemente, adottare ogni provvedimento necessario al fine di
rimuovere la predetta discriminazione e farne cessare gli effetti, e,
pertanto, occorrendo nell'ambito del piano di rimozione di cui all'art. 28
d.lgs. 150/11,*

*accertare il diritto del ricorrente lla iscrizione
obbligatoria al SSN per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 34, comma 1, TUI o
in subordine il suo diritto di essere iscritto ai sensi dell'art. 34 c.3 TUI
per l'anno 2024 pagando una somma proporzionale al reddito effettivo
secondo i limiti e le percentuali cui al punto a) (o nella diversa
percentuale che il giudice vorrà indicare); e, conseguentemente:*

*condannare Regione Lombardia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, a restituire al signor la somma di
€ 2.000,00 versata dallo stesso ai fini dell'iscrizione volontaria al
SSN/SSR per l'anno 2024 ovvero, in subordine, la differenza tra la
somma di € 2.000,00 versata dal ricorrente e la somma altrimenti
dovuta in proporzione al reddito del ricorrente;
quanto alla posizione del signor*

accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Lombardia, consistente nel non aver consentito al ricorrente, per l'anno 2024 e per l'anno 2025, l'iscrizione obbligatoria al SSN/SSR ai sensi dell'art. 34, comma 1, TUI e/o nell'aver condizionato l'iscrizione volontaria dello stesso al SSN/SSR al pagamento di un contributo economico pari a € 2.000,00, anziché di un contributo i reddito effettivo secondo i limiti e le percentuali di cui al punto a) (o nella percentuale che il giudice vorrà indicare);

e, conseguentemente, adottare ogni provvedimento necessario al fine di rimuovere la predetta discriminazione e farne cessare gli effetti, e, pertanto, occorrendo nell'ambito del piano di rimozione di cui all'art. 28 d.lgs. 150/11, accertare il diritto del ricorrenti alla iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34, comma 1, TUI o in subordine il suo diritto di essere iscritto ai sensi dell'art. 34 c.3 TUI pagando una somma proporzionale al reddito secondo i limiti e le percentuali di cui al punto a) (o nella percentuale che il giudice vorrà indicare);

condannare la Regione Lombardia a rifondere alle ricorrenti spese e diritti del presente procedimento (ivi compreso il rimborso del contributo unificato); spese da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.

3. La Regione Lombardia si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, in quanto la condotta contestata trova fondamento in disposizioni di legge nazionale che la Regione ha l'obbligo di applicare, e chiedendo pertanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato. Ha altresì

richiesto il rigetto del ricorso nel merito e sostenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

4. All'udienza del 22/05/2025 questo Giudice, ritenuto che l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, oggetto della domanda, sia questione che attiene alla normativa di indirizzo di competenza dello Stato e che i suoi effetti abbiano rilevanza ultraregionale, visto l'art. 102 c.p.c., ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Salute.

5. Il Ministero si è costituito contestando la legittimazione passiva del Ministero della Salute, essendo il comportamento censurato riferibile unicamente alla Regione Lombardia e non essendovi alcun atto riferibile al Ministero della Salute. Ha contestato altresì l'ammissibilità dell'azione avversaria per come prospettata, in quanto l'art. 44 del D.Lgs. 286/1998, nel definire i presupposti che legittimano il ricorso alla tutela giudiziaria, si riferisce ad un comportamento e non ad una disposizione che produca una discriminazione. Ha asserito la carenza a ricorrere del sig. Kelliny in quanto ad oggi iscritto obbligatoriamente al SSN, e in ogni caso ha ribadito l'assenza di legittimazione passiva del Ministero della Salute rispetto ad una eventuale pretesa risarcitoria avente ad oggetto il contributo di euro 2000 versato per l'anno 2024 alla Regione Lombardia. Nel merito, ha suggerito un'interpretazione dell'art. 34, comma 1, D. lgs. 286/1998 che sostiene che l'elenco delle categorie di cittadini stranieri per cui l'iscrizione al SSN è obbligatoria non sarebbe tassativo e i cittadini stranieri che risultavano già titolari di una autorizzazione al soggiorno per la quale era prevista l'iscrizione obbligatoria potrebbero conservarla alle stesse condizioni (come nel caso dei permessi per

motivi di studio oggetto delle Circolare 19.7.2007 del Ministero): in ragione di ciò, ha concluso che l'esclusione della categoria di appartenenza dei ricorrenti dall'iscrizione obbligatoria al SSN sarebbe frutto di una decisione regionale e non dell'applicazione della legge nazionale.

6. Con ordinanza del 6.9.2025, questo Giudice ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

- dell'art. 34, comma 1, D. lgs. 286/1998, nella parte in cui non prevede l'iscrizione obbligatoria al SSN/SSR dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, attribuito in forza della percezione di una prestazione di invalidità e derivante da conversione di altra autorizzazione al soggiorno per cui era prevista l'iscrizione obbligatoria;
- in subordine, dell'art. 34, comma 3, D. lgs. 286/1998 nella parte in cui prevede che i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva attribuito in forza della percezione di una prestazione di invalidità siano tenuti (in alternativa alla stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero) ad iscriversi volontariamente al SSN/SSR pagando una somma che *"non può essere inferiore a euro 2.000 annui"*

per contrasto con gli artt. 3 commi 1 e 2 della Costituzione, 32 della Costituzione e 117 comma 1 della Costituzione (in relazione agli artt. 4 e 25 della Convenzione ONU per il diritto delle persone disabili e all'art. 13 della Carta sociale europea).

Ha quindi disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il giudizio in corso.

7. Con sentenza n. 97 del 14 aprile /5 giugno 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato *"non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 13 della Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, e agli artt. 4 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe"*.

In motivazione, la Consulta ha così argomentato:

"(omissis) Infatti, nel 1998, quando è stato adottato il citato art. 34, comma 1, non erano previsti né il permesso per residenza elettiva, né la conversione in quest'ultimo, a seguito del riconoscimento della pensione d'inabilità civile, di un precedente permesso per motivi di lavoro o di famiglia.

È solo alcuni anni dopo, con gli artt. 11, comma 1, lettera a), e 13, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione), che sono stati

introdotti gli artt. 11, comma 1, lettera c-quater), e 14, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 394 del 1999, che hanno disciplinato, rispettivamente, il permesso per residenza elettiva e la conversione in quest'ultimo dei permessi per motivi di lavoro, autonomo o subordinato, o di famiglia.

L'omessa previsione, ad opera del denunciato art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, del permesso per residenza elettiva non deve, dunque, necessariamente essere letta come una consapevole esclusione, da parte del legislatore, dell'iscrizione obbligatoria e gratuita per gli stranieri titolari di un permesso per residenza elettiva derivante da conversione.

Ne consegue che la considerazione dell'evoluzione dell'ordinamento lascia lo spazio a questa Corte per un'interpretazione che corrisponda ai principi costituzionali, unionali e internazionali prima ricordati, che da più punti di vista convergono sulla imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili.

Questa Corte ritiene quindi possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l'iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d'inabilità civile.

Questa lettura adeguatrice del comma 1 dell'art. 34 del d.lgs. n. 286 del 1998.

consente di ritenere non fondati tutti i motivi di censura articolati dal rimettente in via principale e assorbite le questioni sollevate in via subordinata sull'art. 34, comma 3, del medesimo decreto legislativo”.

8. La causa è stata tempestivamente riassunta dalle pari ricorrenti, che hanno rinnovato le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo. Anche la Regione Lombardia e il Ministero della Salute hanno richiamato le conclusioni già rassegnate.

9. Va in primo luogo escluso il difetto di legittimazione passiva della Regione convenuta e del Ministero della Salute.

Deve in proposito rilevarsi che la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (L. 833/1978) prevede che l'attuazione del SSN competa allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, che gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale siano determinati dallo Stato con il concorso delle regioni, che allo Stato spetti il coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria; le leggi regionali disciplinano poi il finanziamento, la gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il comportamento censurato come discriminatorio – l'aver negato l'iscrizione obbligatoria al SSN ai ricorrenti, se non dietro pagamento dell'oneroso contributo – è certamente ascrivibile alla Regione Lombardia, beneficiaria del versamento del contributo economico richiesto.

È poi vero che la disciplina di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 286 del 1998 legittima lo straniero all'iscrizione all'intero Servizio Sanitario Nazionale. La norma, cesurata di illegittimità costituzionale, non attiene, quindi, al solo ambito della regione di attuale residenza, ma riverbera i suoi effetti nell'intero ambito nazionale.

Spetta peraltro al Ministero, preposto al coordinamento delle attività amministrative delle regioni, garantirne l'uniformità di interpretazione

sul piano nazionale. E difatti, l'esistenza di un precedente giurisprudenziale sulla questione del Tribunale di Torino evidenzia come la soluzione interpretativa adottata dalla Regione Lombardia sia stata condivisa quantomeno anche dalla Regione Piemonte.

È del resto proprio nell'esercizio di tale funzione di coordinamento che il Ministero aveva adottato la circolare 19.7.2007 (all. n. 10 al ricorso) con riferimento all'iscrizione al SSN per motivi di studio per assistiti precedentemente iscritti a titolo obbligatorio, nonché la nota prot. 863 del 15.01.2024 a proposito della rideterminazione del contributo volontario per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale prevista dalla Legge 213 del 30/12/2023, art. 1 commi 240-241 (all. n. 3 alla memoria della Regione). La presenza in giudizio del Ministero della Salute come contraddittore si rende quindi necessaria in giudizio alla luce della necessità che siano adottati interventi di coordinamento idonei a prevenire l'adozione da parte delle Regioni di interpretazioni discriminatorie della normativa in esame.

10. Quanto al merito, la sentenza della Corte Costituzionale impone di adottare un'interpretazione della normativa di riferimento coerente con le fonti nazionali e sovranazionali richiamate, e ritenere che l'art. 34 comma 1 TUI comprenda nell'alveo dei soggetti iscritti obbligatoriamente al SSN non solo i possessori di permesso di soggiorno per residenza elettiva per godimento di pensione contributiva, ma anche quelli che posseggono il medesimo titolo per il godimento di pensione di invalidità civile dopo aver perso i requisiti per il rinnovo dei precedenti titoli di soggiorno già legittimanti l'iscrizione obbligatoria al SSN.

11. La Regione Lombardia, imponendo ai ricorrenti l'iscrizione volontaria dietro versamento del contributo nella misura di legge e negando loro l'iscrizione obbligatoria, ha pertanto posto in essere i comportamenti discriminatori censurati nel ricorso, le cui conclusioni debbono essere integralmente accolte. Né il Ministero, malgrado l'interpretazione della disposizione proposta in giudizio, ha realizzato iniziative di coordinamento organizzativo dell'attività delle Regioni che la rendessero operativa in modo uniforme, così come invece aveva fatto con la circolare 19.7.2007 con riferimento al permesso per motivi di studio.

12. In forza dell'interpretazione costituzionalmente conforme indicata dalla Corte costituzionale:

il signor avrebbe avuto diritto all'iscrizione obbligatoria (e, dunque, gratuita) al SSN/SSR per l'anno 2024, ed avrà pertanto diritto alla ripetizione della somma di € 2.000,00 versata ai sensi dell'art. 34, comma 3, d.lgs. 286/1998;

il signor avrà invece diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN/SSR *pro-futuro*, essendo ad oggi titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva.

Le consequenziali pronunce devono quindi essere adottate al fine di rimuovere la discriminazione attuata ed eliminarne gli effetti, nell'ambito del piano di rimozione di cui all'art. 28 d.lgs. 150/11.

13. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza delle parti convenute ad esse tenute in via solidale, con

distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori in virtù della dichiarata anticipazione.

P.Q.M.

visto l'art. 281 sexies c.p.c.,

- accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Lombardia consistente nel non aver consentito l'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34 comma 1 TUI ai sigg.

e cittadini di paesi extra UE titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva in forza della percezione di pensione di invalidità, già precedentemente titolari di altro permesso di soggiorno per cui era prevista l'iscrizione obbligatoria;

- ordina alla Regione Lombardia di cessare la predetta discriminazione e di farne cessare gli effetti, riconoscendo il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34 comma 1 TUI quanto al sig.

er l'anno 2024 e quanto al sig. _____ dall'anno 2024 e per
la durata del permesso di soggiorno per residenza elettiva;

- condanna la Regione Lombardia alla restituzione a
della somma di € 2000 indebitamente versata per
l'iscrizione volontaria al SSN per l'anno 2024.

Condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 5000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, rimborso contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori.

Così deciso in Milano, il 16 luglio 2026

La Giudice